



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in via
Libertà 32 comune di Erbè (VR)

Rifiuti Autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A1**; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui all'Allegato A1; Sono inoltre autorizzati alle cessazioni caso per caso i codici EER indicati per gli specifici usi nel parere ARPAV prot. n. 70580 del 07/08/2025 in **Allegato A5**; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni Autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:
 - 2.1.1. stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;
 - 2.1.2. stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.1.3. stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti; la Ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie.
 - 2.2. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento di rifiuti aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.3. selezione e cernita di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
 - 2.3.1. eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - 2.3.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 2.4. separazione gravimetrica [R12/D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, effettuata mediante aspirazione con l'ausilio di una pompa;

- 2.5. riduzione volumetrica [R12/D13] mediante pressatura di singole partite di rifiuti o su più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP; le frazioni esitanti vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o smaltimento;
- 2.6. miscelazione [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 con eventuale riduzione volumetrica contestuale; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a successivi impianti di gestione rifiuti;
- 2.7. recupero di rifiuti costituiti da RAEE [R12], mediante smontaggio eseguito manualmente; sono escluse operazioni di messa in sicurezza su RAEE contenuti VFC e/o VHC;
- 2.8. recupero di rottami metallici [R4], per la produzione di materiale per l'industria metallurgica che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento; l'operazione è distinta in:
 - 2.8.1. recupero di rottami di ferro e acciaio ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011;
 - 2.8.2. recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011;
 - 2.8.3. recupero di rottami di rame e leghe di rame ai sensi del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 2.9. recupero di rifiuti di carta e cartone [R3], mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica e/o pressatura con cessazione di qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi del DM n. 188/2020;
- 2.10. recupero[R3] di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del d.lgs n. 152/2006, nel rispetto integrale del parere ARPAV prot. n. 70580 del 07/08/2025 in Allegato A5 per la produzione dei seguenti EoW:
 - Plastica
 - Tessili
- 2.11. sui rifiuti contenuti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente. Inoltre:
 - 2.11.1. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.
3. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione

Quantitativi Autorizzati

4. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

4.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15]: 701,2, di cui massimo 180 Mg di rifiuti pericolosi secondo la seguente tabella:

Operazione	Mg
R13 Rifiuti non pericolosi	431,2
D15 Rifiuti non pericolosi	90
R13 Rifiuti pericolosi	120
D15 Rifiuti pericolosi	60
TOTALE	701,2

4.2. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare i limiti definiti al punto precedente;

4.3. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R3, R4, R12, D13, D14]:

- Capacità massima giornaliera: 144 Mg/giorno, di cui massimo 39 Mg/giorno di rifiuti pericolosi

Ai limiti di cui sopra concorrono i seguenti limiti parziali riferiti alle diverse operazioni:

Operazione	Mg/giorno
R3, R4, R12 -rifiuti non pericolosi	105
R12-rifiuti pericolosi	5
D13, D14- rifiuti pericolosi e non pericolosi	34
TOTALE	144

4.4. Quantitativi massimi di EoW presenti in installazione: 6.800 Mg.

Organizzazione/Layout

5. Relativamente all'organizzazione/layout si prescrive quanto segue:

5.1. si assumono le seguenti Planimetrie:

- 5.1.1. Planimetria della gestione rifiuti in **Allegato A2**;
- 5.1.2. Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera in **Allegato A3**;
- 5.1.3. Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi in **Allegato A4**

5.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie di cui al punto precedente; le aree e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tali planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

5.3. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

6. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

- 6.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
- deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- 6.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;
- 6.3. particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99 "rifiuti non specificati altrimenti"; per tali rifiuti deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto che, se pur sintetica, renda comprensibile la natura del rifiuto; all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;
- 6.4. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 6.5. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Verona e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 6.6. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici o di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 6.7. i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con l'acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;
- 6.8. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Stoccaggio

7. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:

- 7.1. le operazioni di stoccaggio devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le

medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;

- 7.2. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta in funzione delle filiere di recupero o smaltimento cui sono destinati, gli EoW ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero;
- 7.3. i rifiuti polverulenti e i rifiuti che possono generare emissioni di odori non possono essere stoccati sfusi e sono sottoposti esclusivamente a stoccaggio o accorpamento senza sconfezionamento;
- 7.4. le modalità di deposito dei rifiuti sfusi devono garantire la separazione delle diverse partite in mero stoccaggio, garantendone la tracciabilità fisica e gestionale;
- 7.5. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato;
- 7.6. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 7.7. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

Separazione gravimetrica

8. Relativamente alla separazione gravimetrica si applicano le seguenti prescrizioni:

- 8.1. l'operazione può essere effettuata su piastra impermeabile o in box dotati di bacino di contenimento;
- 8.2. i rifiuti contenenti solventi devono essere gestiti all'interno del box dotato di sistema di aspirazione (Area 6);
- 8.3. eventuali spanti dovuti al travaso su piastra impermeabile dovranno essere gestiti mediante aspirazione o asciugatura con materiali assorbenti, in ragione dei quantitativi generatisi.

EoW rottami metallici ai sensi di regolamenti comunitari

9. operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto di rottami metallici devono essere condotte nel rispetto integrale dei seguenti regolamenti comunitari:

- 9.1. Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;
- 9.2. Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;
- 9.3. Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;
- 9.4. Possono essere avviate a recupero anche le frazioni esitanti dai trattamenti interni all'installazione, adeguatamente codificate, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti.

EoW carta e cartone ai sensi del DM n. 188/2020

- 10.1. l'analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti in ingresso, da prevedere nel piano gestione qualità ai sensi dell'allegato 1 al DM n. 188/2020, deve essere effettuata per ogni tipologia qualitativa di rifiuto stabilita in base al CER e alla omogeneità delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle modalità di lavorazione necessarie per ottenere l'EoW; l'analisi può essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi solo se si tratta di rifiuti aventi lo stesso CER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero;

- 10.2. gli accertamenti di conformità sull'EoW devono essere svolti con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
- 10.3. la dimensione massima del lotto di EoW oggetto della dichiarazione di conformità è definita nel PMC/PGO;
- 10.4. è necessario garantire un quantitativo pari almeno a 5 kg per il dimensionamento del campione di EoW da conservare in installazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM n. 188/2020;
- 10.5. le dichiarazioni di conformità devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia, Regione contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC.

Eow caso per caso

- 11. Per le operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 deve essere garantito il rispetto integrale del parere ARPAV obbligatorio e vincolante prot. n. 70580 del 07/08/2025.

Miscelazione

- 12. Le operazioni di miscelazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 12.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - 12.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A1 ed è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
 - 12.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 è effettuata esclusivamente su gruppi di rifiuti pericolosi in Allegato A1 (oli, batterie, bombolette spray, ecc.) per i quali non è richiesta la prova di fattibilità a scala di laboratorio;
 - 12.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità;
 - 12.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
 - 12.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:
 - a) *la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;*
 - b) *la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;*
 - c) *a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:*

1. *i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;*
2. *in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;*
3. *in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.*

Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

- d) *ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;*
 - e) *la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;*
 - f) *l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:*
 1. *qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;*
 2. *qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;*
 3. *nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.*
- 12.7. *non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;*
- 12.8. *non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;*
- 12.9. *ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;*

- 12.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 12.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 12.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 12.13. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni della lettera c) del punto 6 "documento di valutazione" e del punto 11 "gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte";
- 12.14. non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 12.15. l'inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale nel gruppo di miscelazione "gruppo di miscelazione combustibili" per l'invio ad incenerimento/recupero energetico di cui all'Allegato A1 è limitata ai soli casi di contaminazione organica;
- 12.16. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti
- 12.17. nel caso di avvio della miscela ad impianto che effettua la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami, non è ammessa la miscelazione di scaglie di laminazione, ossidi e scorie;
- 12.18. l'avvio di miscele contenenti scaglie di laminazione, ossidi e scorie a impianti che effettuano la fusione diretta dei rifiuti deve essere rendicontato nella reportistica del PMC;
- 12.19. nel caso di avvio della miscela ad impianto che effettua la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024, la miscela potrà comprendere solamente i codici EER rientranti nell'Allegato 1 al DM 127/2024.

Emissioni in atmosfera

13. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione sotto elencati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1. sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione:

Camino	Provenienza/ fase di produzione	Sistema di abbattimento	Portata* (Nm ³ /h)	Parametro	VLE	U.M.
E1	Pressatura e imballaggio rifiuti	Filtro a maniche	4.500	polveri	5	mg/Nm ³
E2	Travaso, svuotamento e miscelazione di rifiuti pericolosi potenzialmente contenente SOV e rifiuti polverulenti (area 6)	Carboni attivi e filtro a tessuto	11.000	Polveri	5	
				TVOC	30	

**Portata: è ammesso un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.*

- 13.2. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al d.lgs n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- 13.3. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;
- 13.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- 13.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento (compresa la manutenzione ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
- 13.6. i camini devono essere dotati di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l'accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente UNI EN 15259 e dal d.lgs. n. 81/2008;
- 13.7. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO;
- 13.8. gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio; i verbali di prelievo e i rapporti di prova degli autocontrolli devono riportare le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati, materie prime e ausiliarie) nel periodo interessato dal campionamento;
- 13.9. i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;
- 13.10. i casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

Gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche

14. La gestione delle acque meteoriche avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

14.1. è autorizzato, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico in corpo idrico superficiale “Fosso Manganino”, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell’All. 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006, nonché nel rispetto del divieto di scarico delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 del medesimo allegato in quanto trattasi di corpo idrico a uso irriguo, dei seguenti flussi:

14.1.1. acque meteoriche di prima pioggia provenienti da piazzali esterni dell’edificio A (pozzetto di campionamento n. 7, scarico parziale SP1, scarico finale SF1), previo accumulo e trattamento di sedimentazione/disoleazione/filtrazione a coalescenza; lo scarico deve essere garantito entro le 48 ore successive all’evento meteorico;

14.1.2. acque meteoriche di seconda pioggia provenienti da piazzali esterni dell’edificio A (pozzetto di campionamento n. 9, scarico parziale SP2, scarico finale SF1), previo trattamento in continuo di dissabbiatura/disoleazione/filtrazione; **entro 180 giorni** dalla data indicata nella comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, resa nei termini stabiliti dal decreto di cui il presente allegato forma parte integrante, la Ditta dovrà provvedere allo spostamento del punto di campionamento delle acque di seconda pioggia identifica al n. 9, a monte della confluenza con le acque dei pluviali e acque di prima pioggia; fino alla realizzazione di tale adeguamento, in fase di campionamento al pozzetto n. 9, le pompe di rilancio della prima pioggia devono essere mantenute spente;

14.1.3. acque meteoriche (prima e seconda pioggia) provenienti da piazzali esterni dell’edificio B (scarico finale SF2), previo trattamento in continuo di sedimentazione/disoleazione/filtrazione a coalescenza; a monte del sistema di trattamento è presente un pozzetto ripartitore dotato di sonde per il controllo di pH e conducibilità, che devia le acque ad una vasca a tenuta in caso di sversamenti anomali; a valle del sistema di trattamento è presente uno sfioratore laterale, che, in caso di eventi meteorici intensi, devia le acque ad una vasca di laminazione impermeabilizzata;

14.2. si prende atto del fatto che le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell’edificio A sono avviate in corpo idrico superficiale “Fosso Manganino” (scarico parziale SP3, scarico finale SF1) e quelle provenienti dall’edificio B sono convogliate direttamente in fognatura bianca comunale;

14.3. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;

14.4. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;

14.5. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO.

Inquinamento acustico

15. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Erbe ai sensi del DPCM 14 novembre 1997; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

Odori

16. Con riferimento a potenziali emissioni di odori:

- 16.1. qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente può richiedere la presentazione del Piano di gestione degli odori di alla BAT 12 e/o l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

Controlli e monitoraggi

17. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

- 17.1. **entro 60 giorni** dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, resa nei termini stabiliti dal decreto di cui il presente allegato forma parte integrante, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO REV 00. acquisito al prot. reg. n. 3252467 del 17/07/2025;
- 17.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo;
- 17.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;
- 17.4. la reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC;
- 17.5. per quanto concerne il monitoraggio ai sensi dell'art. 29-sexies, commi 3-bis e 6-bis del d.lgs. n. 152/2006, la ditta è tenuta a presentare ad ARPAV, Regione, Provincia, entro 90 giorni dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, resa nei termini stabiliti dal decreto di cui il presente allegato forma parte integrante, una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee; la proposta sarà valutata da ARPAV.

Prescrizioni generali

18. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

- 18.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;
- 18.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
- 18.3. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D);
- 18.4. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;
- 18.5. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;
- 18.6. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

- 18.7. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 18.8. lo stoccaggio di rifiuti in zona esterna può avvenire solo sotto tettoia oppure in cassoni/container coperti con telone o coperchio mobile, in modo da evitare il contatto con le acque meteoriche;
- 18.9. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- 18.10. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 18.11. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 18.12. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;
- 18.13. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
- 18.14. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 18.15. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 18.16. la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;
- 18.17. i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;
- 18.18. in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità;
- 18.19. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 18.20. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;
- 18.21. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori;
- 18.22. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 18.23. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 18.24. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia;
- 18.25. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
- 18.26. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni

segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

- 18.27. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;
- 18.28. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;
- 18.29. devono essere tenuti apposti quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 18.30. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;
- 18.31. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 2 e comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-*undecies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- 18.32. ai sensi dell'art. 29-*nonies*, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- 18.33. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 18.34. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.



giunta regionale

Allegato A1 al Decreto n. 316 del 25/09/2025

pag. 1/30

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Erbè (VR) via Libertà, 32

Codici EER autorizzati in ingresso all'installazione e operazioni autorizzate

EER	Descrizione	Stoccaggio puro e funzionale (D15/R13)	Accorpamento (D14/R12)	Eliminazione frazioni estranee R12/D13	Selezione e cernita di rifiuti misti [R12]	Separazione solido-liquido [R12-D13]	Recupero RAEE [R12]	Recupero carta [R3]	Recupero Fe [R4] REG.333/2011	Recupero Al [R4] REG.333/2011	Recupero Cu [R4] REG.715/2016	Eow caso per caso Plastica	Eow caso per caso Tessile
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi di quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X									
010409	Scarti di sabbia e argilla	X	X	X									
010410	Polveri e residui affini diversi da quelli di alla voce 01 03 07	X	X	X									
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X	X								
020102	Scarti di tessuti animali	X	X	X	X								
020103	Scarti di tessuti vegetali	X	X	X	X								
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X							X	
020107	Rifiuti della silvicoltura	X	X	X	X								
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020 108	X	X	X	X								
020110	rifiuti metallici	X	X	X	X				X	X	X		
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X								
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X								
020401	Terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X	X	X									
020402	Carbonato di calcio fuori specifica	X	X	X									
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X								
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X								
020602	Rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X	X								

[illegible]

070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X									
070514	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 070513	X	X	X	X								
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X										
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X										
070608*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X							
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X	X		X							
080111*	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X							
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 80111	X	X	X	X								
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X							
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X							
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 080115	X	X	X									
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X							
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X		X							
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 080119	X	X	X	X								
080121*	residui di vernici o di sverniciatori	X	X	X		X							
080201	Polveri di scarto di rivestimenti	X	X	X									
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X									
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X	X								
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X									
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X	X								
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X							
080313	Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080312	X	X	X	X								
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X							
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	X										
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X								

100701	Scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X									
100702	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X	X									
100703	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X									
100704	Altre polveri e particolato	X	X	X									
100708	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707	X	X	X									
100804	Polveri e particolato	X	X	X									
100809	Altre scorie	X	X	X									
100811	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	X	X	X									
100814	Frammenti di anodi	X	X	X									
100816	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100817	X	X	X									
100818	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817	X	X	X									
100820	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819	X	X	X									
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X								
100903	Scorie di fusione	X	X	X									
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	X	X	X	X								
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	X	X	X	X								
100910	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909	X	X	X									
100912	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	X	X	X									
100914	Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 100913	X	X	X									
100916	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915	X	X	X									
101003	Scorie di fusione	X	X	X									
101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101 005	X	X	X	X								
101008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	X	X	X	X								

101010	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 101009	X	X	X									
101012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011	X	X	X									
101014	Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 101013	X	X	X									
101016	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015	X	X	X									
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X									
101105	Polveri e particolato	X	X	X									
101110	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109	X	X	X									
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	X	X								
101114	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione diversi da quelli di cui alla voce 101113	X	X	X									
101116	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115	X	X	X									
101120	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	X	X	X									
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	X									
101203	Polveri e particolato	X	X	X									
101206	Stampi di scarto	X	X	X									
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	X	X								
101212	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211	X	X	X									
101304	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X	X									
101306	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	X	X	X									
101310	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309	X	X										
101311	Rifiuti della fabbricazione di materiali compositi a base di cemento, diversi da 101309 e 101310	X	X	X	X								
101313	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quello di cui alla voce 101312	X	X	X									
101314	Rifiuti e fanghi di cemento	X	X	X									
101399	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X								

[illegible]

[illegible]

130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X										
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X										
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	X	X										
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X										
130301*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	X	X										
130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X	X										
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	X	X										
130308*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	X	X										
130309*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	X	X										
130310*	altri oli isolanti e termoconduttori	X	X										
130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X										
130802*	altre emulsioni	X	X										
140601*	clorofluorocarburi, HCFC,HFC	X	X										
140602*	altri solventi, miscele di solventi alogenati	X	X										
140603*	altri solventi e miscele di solventi	X	X										
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X										
140605*	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi	X	X										
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X	X	X			X					
150102	imballaggi in plastica	X	X	X	X							X	
150103	imballaggi in legno	X	X	X	X								
150104	imballaggi metallici	X	X	X	X				X	X	X		
150105	imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X			X	X	X	X		
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X			X	X	X	X		
150107	imballaggi in vetro	X	X	X	X								
150109	imballaggi in materia tessile	X	X	X	X								
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X	X	X								
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X	X	X	X								

150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X								
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X	X								
160103	pneumatici fuori uso	X	X	X	X								
160107*	filtri dell'olio	X	X	X		X							
160112	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111	X	X	X									
160113*	liquidi per freni	X	X										
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X	X									
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	X	X	X	X								
160116	Serbatoi per gas liquido	X	X	X	X				X	X	X		
160117	metalli ferrosi	X	X	X	X				X				
160118	metalli non ferrosi	X	X	X	X					X	X		
160119	Plastica	X	X	X	X							X	
160120	Vetro	X	X	X	X								
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	X	X	X	X		X						
160122	componenti non specificati altrimenti	X	X	X	X		X		limita tame nte Fe	Limita tame nte Al	Limita tame nte Cu		X
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X	X									
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X	X			X						
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X			X ¹						
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	X	X	X		X						
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	X	X	X				X	X	X		
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	X			X						
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	X	X	X		X		X	X	X	X	

[illegible]

170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X	X									
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X	X	X									
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X	X	X								
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X	X								
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X									
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X	X	X								
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)	X	X	X	X								
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X	X	X								
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	X	X	X	X								
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	X	X	X									
180201	Oggetti da taglio (eccetto 180202)	X	X	X	X								
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltati applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X	X	X								
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	X	X	X	X								
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	X	X	X									
190102	Materiali Ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X	X								
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	X	X	X									
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X										
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X									
190904	carbone attivo esaurito	X	X										
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X										
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X										
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X										
191201	carta e cartone	X	X					X					

191202	metalli ferrosi	X	X	X					X				
191203	metalli non ferrosi	X	X	X	X					X	X		
191204	plastica e gomma	X	X	X	X							X	
191205	Vetro	X	X	X	X								
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	X								
191208	prodotti tessili	X	X	X	X								X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 19 12 11	X	X	X	X								
200101	carta e cartone	X	X	X	X			X					
200102	Vetro	X	X	X	X								
200110	Abbigliamento	X	X	X	X								X
200111	prodotti tessili	X	X	X	X								X
200113*	solventi	X	X										
200114*	acidi	X	X										
200115*	sostanze alcaline	X	X										
200117*	prodotti fotochimici	X	X										
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X	X									
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X										
200125	Oli e grassi commestibili	X	X	X	X								
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X										
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X										
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X	X	X								
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X	X	X								
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X	X									
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	X										
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X	X	X								
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X	X	X	X		X						

200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X	X		X						
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X	X								
200139	Plastica	X	X	X	X							X	
200140	Metallo	X	X	X	X				X	X	X		
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	X	X	X									
200202	Terra e roccia	X	X	X									
200203	altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X									
200301	Rifiuti urbani non differenziati	X	X	X									
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X	X								

Nota 1: Senza messa in sicurezza/svuotamento dei refrigeranti

La Ditta è altresì autorizzata allo stoccaggio dei rifiuti prodotti in installazione nelle operazioni di gestione rifiuti. La ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie.

Codici EER autorizzati all'operazione di miscelazione R12-D13 e relativi gruppi di miscelazione

gruppi oli; oli clorurati e oli alogenati: destino rigenerazione oli – consorzio;
 gruppo filtri: destino R4 recupero metalli;
 gruppo imballaggi: destino recupero di materia;
 gruppo bombolette spray: destino R3/R4 recupero di materia;
 gruppo carta: destino R3 recupero di materia , in subordine R1 recupero energetico, D1 discarica e D10 incenerimento;
 gruppo materiali ferrosi: destino R4 recupero di metalli, in subordine D1 discarica;
 gruppo materiali non ferrosi: destino R4 recupero di metalli, in subordine D1 discarica;
 gruppo batterie : destino recupero di materia - (fonderie di piombo);
 gruppo plastica: destino R3 recupero di materia , in subordine R1 recupero energetico, D1 discarica , D10 incenerimento;
 gruppo vetro: destino R3 recupero di materia , in subordine R1 recupero energetico, D1 discarica , D10 incenerimento;
 gruppo legno: destino R3 recupero di materia , in subordine R1 recupero energetico, D1 discarica, D10 incenerimento;
 gruppo tessili: destino R3 recupero di materia, in subordine R1 recupero energetico D1 discarica, D10 incenerimento;
 gruppo minerali: destino R5 recupero di materia, in subordine D1 discarica , D9 trattamento chimico – fisico;
 gruppo liquidi: destino R3 in subordine D8 trattamento biologico , D9 trattamento chimico – fisico;
 gruppo combustibili: destino R1 recupero energetico , in subordine D10 incenerimento;
 gruppo discarica: destino D1 discarica;
 gruppo raee: destino R4 recupero RAEE;
 gruppo batterie bis: destino recupero consorzio CDS NPA ERP.

CER	Descrizione	oli	oli clorurati	oli alogenati	filtri	batterie	imballaggi	bombolette spray	Carta	Materiali ferrosi	materiali non ferrosi	plastica	Vetro	Legno	Tessili	Minerali	Liquidi	Combustibili	Discarica	RAEE	Batterie BIS
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi di quelli di cui alla voce 01 04 07															X					
010409	Scarti di sabbia e argilla															X					
010410	Polveri e residui affini diversi da quelli di alla voce 01 03 07															X					
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07															X					
020102	Scarti di tessuti animali																	X			
020103	Scarti di tessuti vegetali																	X			
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)											X						X			
020107	Rifiuti della silvicoltura													X							
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020 108																	X			
020110	rifiuti metallici									X	X										
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione																X	X			
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione																X	x			
020401	Terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole															X					
020402	Carbonato di calcio fuori specifica															X					
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione																X	X			
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione																X	X			
020602	Rifiuti legati all'impiego di conservanti																X				
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima																X				
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche													X							
020703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici																X	X			
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione																X	X			

CER	Descrizione	oli	oli clorurati	oli alogenati	filtri	batterie	imballaggi	bombolette spray	Carta	Materiali ferrosi	materiali non ferrosi	plastica	Vetro	Legno	Tessili	Minerali	Liquidi	Combustibili	Discarica	RAEE	Batterie BIS
030101	scarti di corteccia e sughero													X				X			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04													X				X			
030199	rifiuti non specificati altrimenti																				
030301	scarti di corteccia e legno													X				X			
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone								X					X				X			
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati								X									X			
040101	Carniccio e frammenti di calce															X					
040102	Rifiuti di calcinazione															X					
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura)																	X			
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura														X			X			
040199	Rifiuti non specificati altrimenti																	X			
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)														X						
040210	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)																X				
040215	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214														X						
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216																X	X			
040221	rifiuti da fibre tessili grezze														X			X			
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate														X			X			
040299	Rifiuti non specificati altrimenti														X			X			
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento																X	X			
050117	bitumi																	X			
050702	Rifiuti contenenti zolfo																X	X			

CER	Descrizione	oli	oli clorurati	oli alogenati	filtri	batterie	imballaggi	bombolette spray	Carta	Materiali ferrosi	materiali non ferrosi	plastica	Vetro	Legno	Tessili	Minerali	Liquidi	Combustibili	Discarica	RAEE	Batterie BIS
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 60313																X	X			
060316	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315									X ²	X ²						X				
060603	Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602																X				
060902	Scorie fosforose																				
060904	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903															X	X				
061303	nerofumo																	X			
070213	rifiuti plastici											X						X			
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214											X									
070217	Rifiuti contenente silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216																	X			
070299	Rifiuti non specificati altrimenti																	X			
070514	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 070513																	X			
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 80111																X	X			
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 080115																X				
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 080119																X				
080201	Polveri di scarto di rivestimenti															X					
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici															X					
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici																X				
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro																	X			
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro																X				
080313	Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 080312																X	X			

[illegible]

CER	Descrizione	oli	oli clorurati	oli alogenati	filtri	batterie	imballaggi	bombolette spray	Carta	Materiali ferrosi	materiali non ferrosi	plastica	Vetro	Legno	Tessili	Minerali	Liquidi	Combustibili	Discarica	RAEE	Batterie BIS
100708	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707																X				
100903	Scorie di fusione									X ²	X ²										
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905									X	X										
100912	Altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 100911									X	X										
100914	Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 100913																X	X			
100916	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915																X	X			
101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101 005									X	X							X			
101008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007									X	X							X			
101012	Altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 101011									X	X							X			
101014	Leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 101013																X				
101016	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015																X				
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro												X					X	X		
101105	Polveri e particolato												X								
101110	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109												X								
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11												X								
101114	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione diversi da quelli di cui alla voce 101113												X								
101120	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119															X			X		

CER	Descrizione	oli	oli clorurati	oli alogenati	filtri	batterie	imballaggi	bombolette spray	Carta	Materiali ferrosi	materiali non ferrosi	plastica	Vetro	Legno	Tessili	Minerali	Liquidi	Combustibili	Discarica	RAEE	Batterie BIS
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico															X					
101203	Polveri e particolato															X					
101206	Stampi di scarto															X		X	X		
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)															X		X	X		
101212	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211																X	X	X		
101304	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce															X	X		X		
101306	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)															X					
101310	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309																				
101311	Rifiuti della fabbricazione di materiali compositi a base di cemento, diversi da 101309 e 101310															X	X	X	X		
101313	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quello di cui alla voce 101312																		X		
101314	Rifiuti e fanghi di cemento															X			X		
110112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111																X				
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quello di cui alla voce 110113																X				
110203	Rifiuti dalla produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi																X				
110206	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205										X										
110501	Zinco solido										X										
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi									X											
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi									X											
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi										X							X	X		

CER	Descrizione	oli	oli clorurati	oli alogenati	filtri	batterie	imballaggi	bombolette spray	Carta	Materiali ferrosi	materiali non ferrosi	plastica	Vetro	Legno	Tessili	Minerali	Liquidi	Combustibili	Discarica	RAEE	Batterie BIS
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi										X										
120105	limatura e trucioli di materiali plastici											X						X	X		
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			X																	
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X																			
120110*	oli sintetici per macchinari	X																			
120113	Rifiuti da saldatura									X	X	X						X	X		
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116															X		X	X		
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 120120									X	X							X	X		
120199	Rifiuti non specificati altri																		X		
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati		X																		
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X																			
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	X																			
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X																			
130113*	altri oli per circuiti idraulici	X																			
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati		X																		
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X																			
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X																			
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	X																			
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X																			
150101	imballaggi in carta e cartone								X									X	X		
150102	imballaggi in plastica											X						X	X		
150103	imballaggi in legno													X				X	X		

[illegible]

CER	Descrizione	oli	oli clorurati	oli alogenati	filtri	batterie	imballaggi	bombolette spray	Carta	Materiali ferrosi	materiali non ferrosi	plastica	Vetro	Legno	Tessili	Minerali	Liquidi	Combustibili	Discarica	RAEE	Batterie BIS
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose																				
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303															X	X	X	X		
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305											X					X	X			
160504*	gas contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose							X													
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504									X ⁴	X ⁴										
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508																	X	X		
160601*	batterie al piombo					X															
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)																				X
160605	Altre batterie ed accumulatori																				X
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)									X	X							X	X		
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti									X	X							X	X		
160804	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807)																	X			
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001																X				
161004	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003																X				

[illegible]

CER	Descrizione	oli	oli clorurati	oli alogenati	filtri	batterie	imballaggi	bombolette spray	Carta	Materiali ferrosi	materiali non ferrosi	plastica	Vetro	Legno	Tessili	Minerali	Liquidi	Combustibili	Discarica	RAEE	Batterie BIS
170407	Metalli misti									X	X										
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503															X		X	X		
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507															X		X	X		
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03											x						X	X		
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01															X		X	X		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903															X		X	X		
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)																	X	X		
180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)																	X			
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106																	X			
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108																	X			
180201	Oggetti da taglio (eccetto 180202)																	X			
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltati applicando precauzioni particolari per evitare infezioni																	X	X		
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205																	X			
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207																	X			
190102	Materiali Ferrosi estratti da ceneri pesanti									X											
190904	carbone attivo esaurito																	X	X		
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite																	X	X		
191201	carta e cartone								X ³									X	X		

CER	Descrizione	oli	oli clorurati	oli alogenati	filtri	batterie	imballaggi	bombolette spray	Carta	Materiali ferrosi	materiali non ferrosi	plastica	Vetro	Legno	Tessili	Minerali	Liquidi	Combustibili	Discarica	RAEE	Batterie BIS
191202	metalli ferrosi									X											
191203	metalli non ferrosi										X										
191204	plastica e gomma											X						X	X		
191205	Vetro												X			X		X	X		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06													X				X	X		
191208	prodotti tessili														X			X	X		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 19 12 11																	X	X		
200101	carta e cartone								X									X	X		
200102	Vetro												X			X		X	X		
200110	Abbigliamento														X			X	X		
200111	prodotti tessili														X			X	X		
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27																X	X	X		
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29																X	X			
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31																	X			
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33																				X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35																			X	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37																	X	X		
200139	Plastica											X						X	X		
200140	Metallo									X	X										
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera																	X	X		
200202	Terra e roccia															X		X	X		

CER	Descrizione	oli	oli clorurati	oli alogenati	filtri	batterie	imballaggi	bombolette spray	Carta	Materiali ferrosi	materiali non ferrosi	plastica	Vetro	Legno	Tessili	Minerali	Liquidi	Combustibili	Discarica	RAEE	Batterie BIS
200203	altri rifiuti non biodegradabili																X	X			
200307	rifiuti ingombranti									X ⁴	X ⁴	X ⁵		X ⁶				X			

Nota 1: limitatamente alla parte solida;

Nota 2: limitatamente a fusione diretta;

Nota 3: esclusi carta e cartone da rifiuto indifferenziato, qualora il successivo destino è EOW ai sensi del DM 188/2020.

Nota 4: limitatamente alla parte metallica.

Nota 5: limitatamente alla parte plastica

Nota 6: limitatamente alla parte legnosa



DECRETO N. 316 DEL 25/09/2025

OGGETTO: CIRS Ambiente S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Erbè (VR) via Libertà, 32. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Il riesame è comprensivo dell'adeguamento alla DGR n. 119/2018 in tema di miscelazione e delle modifiche escluse da valutazione di impatto ambientale a seguito di verifica di assoggettabilità con decreto 92 del 13/12/2023.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia alla CIRS Ambiente S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l'installazione ubicata in Comune di Erbè (VR) via Libertà, 32. Il riesame comprende le modifiche sottoposte a screening ed escluse da VIA con decreto n. 92/2023 consistenti nell'inclusione in AIA dell'adiacente impianto di gestione rifiuti già di competenza provinciale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

- VISTO il Decreto n. 462 del 25/10/2019 con il quale è stata rilasciata alla CIRS Ambiente S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata per l'installazione in Comune di Erbè (VR) via Libertà, 32;
- VISTO il Decreto n. 1035 del 27/11/2020 con il quale sono stati approvati i gruppi di miscelazione relativi ai rifiuti pericolosi e imposte specifiche prescrizioni per la miscelazione in deroga degli stessi;
- VISTA la nota prot. reg. n. 260872 del 09/06/2022 con cui è stato disposto l'avvio del procedimento di riesame ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, art. 29-octies comma 3 lettera a) sull'installazione nel suo complesso, con valenza anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT);
- VISTA la documentazione trasmessa dalla CIRS Ambiente S.r.l. acquisita al prot. reg. n. 573993 del 13.12.2022;
- VISTA la nota prot. reg. n. 39688 del 23.01.2023 di richiesta di documentazione integrativa;
- VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla CIRS Ambiente S.r.l. acquisita al prot. reg. n. 159084 e n. 159087 del 22.03.2023;
- VISTA la nota prot. reg. n. 205143 del 17.04.2023 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 7 della L. n. 241/1990, sull'installazione nel suo complesso, con valenza anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, finalizzato al rinnovo e alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e richiesta la trasmissione della relazione di riferimento;

VISTA	la nota prot. reg. n. 222546 del 26.04.2023 con cui è stata comunicata l'archiviazione del procedimento per l'aggiornamento in autorizzazione dei gruppi di miscelazione, già avviato con comunicazione n. 450169 del 30.09.2022, in quanto le condizioni dell'autorizzazione in materia di miscelazione e l'adeguamento alla DGR n. 119/2018 sono da definirsi nell'ambito del riesame complessivo avviato con nota prot. reg. n. 205143 del 17.04.2023;
PRESO ATTO	del fatto che la ditta con nota acquisita al prot. reg. n. 448192 e 448267 del 22.08.2023 ha trasmesso l'istanza per la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui l'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, per il progetto di unione dell'installazione con l'impianto confinante avente Autorizzazione Unica Ambientale n. 2959 del 06.09.20218;
DATO ATTO	che con nota prot. reg. n. 454460 del 25/08/2023 è stata comunicata la sospensione del procedimento avviato con nota n. 205143 del 17.04.2023 per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTO	il Decreto n. 92 del 13/12/2023 di esclusione alla procedura di VIA il progetto relativo all'unione di due impianti di trattamento rifiuti con riorganizzazione del layout e richiesta di nuove tipologie di rifiuti senza aumento della potenzialità;
CONSIDERATO	che la ditta entro 60 giorni dalla notifica del succitato decreto era tenuta all'aggiornamento della documentazione di riesame allo stato progettuale esaminato in procedura di screening VIA;
VISTA	la nota acquisita al prot. reg. n. 85142 del 19/02/2024 con cui la Ditta ha richiesto una proroga al termine stabilito per la consegna della documentazione;
VISTO	che con nota prot. reg. n. 866749 del 20/02/2024 è stata concessa la proroga;
VISTE	le seguenti note: – nota prot. reg. n. 422706 del 20/08/2024, con cui è stato comunicato che i termini per la conclusione del procedimento avviato con nota prot. reg. n. 205143 del 17/04/2023 decorrono dal 17/04/2024, data ultima di acquisizione della documentazione sostitutiva necessaria al procedimento di riesame e contestualmente; – nota prot. reg. n. 559078 del 31/10/2024, con cui è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi del 15/10/2024 e contestualmente sono state richieste integrazioni documentali; – nota acquisita al prot. reg. n. 658967 del 27/12/2024, con cui la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste; – nota prot. reg. n. 126003 del 11/03/2025, con cui è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi del 11/02/2025 e contestualmente sono state richieste ulteriori integrazioni documentali; – nota acquisita al prot. reg. n. 252562 del /05/2025, con cui la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste; – nota acquisita al prot. reg. n. 3404558 del 09/07/2025 la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie;
VISTI	gli esiti della Conferenza di Servizi del 18/07/2025, che si è espressa favorevolmente al rilascio dell'AIA riesaminata, secondo il verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 396246 del 12/08/2025;
VISTO	il parere ARPAV n. 70580 del 07/08/2025 rilasciato ai sensi dell'art. 184-ter per la cessazione della qualifica di rifiuto ed acquisito al prot. reg. n. 389791 del 08/08/2025;
VISTO	che con nota acquisita al prot. reg. n. 429072 del 09/04/2025 la ditta ha trasmesso l'aggiornamento della planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi.;
VERIFICATO	il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 573993 del 13/12/2022;
VERIFICATO	che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota

- acquisita al prot. reg. n. 381724 del 04/08/2025, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250009412993 per il rilascio del provvedimento;
- VISTA la DGR n. 119/2018 *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti*, nonché il verbale dell'incontro tecnico tra Regione ed ARPAV del 28 agosto 2024 in tema di miscelazione, (nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);
- VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA la l. n. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- VISTO il d.lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale*;
- VISTA la l.r. n. 3/2000 *Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*;
- VISTA la d.g.r. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si adotta la determinazione di conclusione favorevole della Conferenza di Servizi espressa nella seduta del 18 Luglio 2025 e si rilascia alla CIRS Ambiente S.r.l (C.F. e P.IVA 03264860234), con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Erbè (VR) via Libertà n. 32, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva delle modifiche escluse da valutazione di impatto ambientale a seguito di verifica di assoggettabilità con decreto n. 92 del 13/12/2023.
3. L'installazione risulta catastalmente censita al Foglio 9 del Comune di Erbè, mappale n. 484, 489, 490.
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso il Gestore in conformità ai commi 3 lettera b), 5, e 9 dell'art. 29-octies, è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame entro 12 anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:
 - 4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;
 - 4.2. il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia di Verona e ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
 - 4.3. il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia di Verona e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di dette certificazioni, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - 5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.

7. Entro 20 giorni dall'accettazione da parte della Provincia di Verona delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Provincia di Verona, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione delle prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento e relativi sub-allegati; tale data non può essere antecedente all'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.
8. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui al provvedimento n. 462 del 25/10/2019 e ss.mm.ii. e le prescrizioni di cui all'AUA provinciale n. 2959/2018, in relazione alle aree ed attività già soggette alle rispettive autorizzazioni; a partire dalla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l'installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'impianto già di competenza provinciale.
9. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
 - Allegato A:** Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - Allegato A1:** Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;
 - Allegato A2:** Planimetria della gestione rifiuti;
 - Allegato A3:** Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
 - Allegato A4:** Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi.;
 - Allegato A5:** Parere ARPAV prot. n. 70580 del 07/08/2025
10. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame avviato con nota prot. reg. n. 205143 del 17/04/2023.
11. Il presente provvedimento è notificato a CIRS Ambiente S.r.l. e comunicato a Comune di Erbe, Provincia di Verona, ARPAV.
12. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.
13. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
14. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
15. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
16. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Il Direttore
Paolo Giandon
Firmato digitalmente



Data

Protocollo N°

Class:

Allegati N°

Oggetto: Cirs Ambiente S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Via Liberà 32, Comune di Erbè (VR).

Riesame ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, art. 29-*octies* comma 3 lettera a).

Notifica decreto n. 316 del 25/09/2025 rilascio AIA riesaminata.

CIRS AMBIENTE S.r.l.
cirsambiente@omnipec.it

ARPAV

Provincia di Verona

Comune di Erbè

Con la presente si notifica alla ditta e si comunica agli Enti il Decreto n. 316 del 25/09/2025.

Distinti saluti.

Il Direttore
- ing. *Francesco Chiosi* -

Allegati:

1. decreto n. 316 del 25/09/2025.

PO Rifiuti speciali: Sarah Vanin – tel. 041-2792187 – e-mail: sarah.vanin@regione.veneto.it
Referente pratica: Giulia Lombardo – tel- 041 2792066- e-mail: giulia.lombardo@regione.veneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – UO Ciclo dei rifiuti ed economia circolare
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



Data 30/09/2025 Protocollo N° 0504879 Class: H.400.02.1 12 Allegati N° 7

Oggetto: Cirs Ambiente S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Via Liberà 32, Comune di Erbè (VR).

Riesame ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, art. 29-*octies* comma 3 lettera a).

Notifica decreto n. 316 del 25/09/2025 rilascio AIA riesaminata.

CIRS AMBIENTE S.r.l.
cirsambiente@omnipec.it

ARPAV

Provincia di Verona

Comune di Erbè

Con la presente si notifica alla ditta e si comunica agli Enti il Decreto n. 316 del 25/09/2025.

Distinti saluti.

Il Direttore
- ing. *Francesco Chiosi* -

Allegati:

1. decreto n. 316 del 25/09/2025.

PO Rifiuti speciali: Sarah Vanin – tel. 041-2792187 – e-mail: sarah.vanin@regione.veneto.it
Referente pratica: Giulia Lombardo – tel- 041 2792066- e-mail: giulia.lombardo@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FRANCESCO CHIOSI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – UO Ciclo dei rifiuti ed economia circolare
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Area Tecnica e Gestionale

Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti

Prot. vedi file segnature xml allegato

Treviso

Oggetto: CIRS AMBIENTE S.r.l. – Impianto di gestione rifiuti con sede legale e ubicazione in Via della Libertà, 32 a Erbe (VR). Procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006.

Parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Si fa riferimento all'avvio del procedimento per l'istanza in oggetto con prot. della Regione n. 260872 del 09/06/2022 e alla richiesta di parere relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 e delle Linee Guida SNPA n. 41/2022.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle ultime integrazioni con prot. della Regione n. 232362 del 09/05/2025 e facendo seguito a quanto discusso durante la Conferenza dei Servizi del 18/07/2025, si esprime di seguito il parere per l'applicazione della disciplina End of Waste caso per caso di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. anche in riferimento ai contenuti delle linee guida SNPA n. 41/2022.

1 Breve descrizione dell'impianto di recupero esistente.

La ditta CIRS Ambiente srl gestisce un impianto dedicato allo smaltimento e al recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, attualmente autorizzato con decreto della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 462 del 25 ottobre 2019.

Denominazione ditta:	CIRS AMBIENTE S.r.l.
Sede legale:	Via della Libertà, 32 a Erbe (VR)
Sede dell'impianto:	Via della Libertà, 32 a Erbe (VR)
Autorizzazione vigente:	DDR N.462 DEL 25/10/2019 E AUA N. 2959/18
Attività attuale:	Trattamento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi
Motivo della richiesta:	Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.

2 Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati.

2.1 Premessa

Le operazioni di trattamento rifiuti svolte presso l'impianto, in sintesi, sono:

- stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- accorpamento [R12/D14] con eventuale sconsigliamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento;
- eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13];
- selezione e cernita di rifiuti misti [R12];
- separazione gravimetrica [R12/D13];
- riduzione volumetrica [R12/D13]



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.it
www.arpa.veneto.it

pag. 1 di 9

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste
e Sottoprodotti

Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpa.it

- miscelazione [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/
- recupero di rifiuti costituiti da RAEE [R12], mediante smontaggio eseguito manualmente;
- recupero di rottami metallici [R4], per la produzione di materiale per l'industria metallurgica che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica; ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- recupero di rifiuti di carta e cartone [R3], mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica e/o pressatura con cessazione di qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi del DM n. 188/2020;
- recupero [R3] di rifiuti tessili e plastici ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del d.lgs n. 152/2006;
- operazioni di stoccaggio (D15) o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14) sui rifiuti contenenti amianto;
- cessione a terzi a scopo di riutilizzo di imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette.

2.2 EoW CASO PER CASO DI MATRICE TESSILE

La ditta CIRS AMBIENTE S.r.l. sottopone all'operazione di recupero R3 rifiuti tessili rientranti nella casistica caso per caso.

I codici EER richiesti dalla ditta sono elencati in Tabella 1. Il rilascio del parere caso per caso dovrà avvenire secondo quanto riportato nel seguente documento, ai successivi punti.

Tabella 1: Rifiuti tessili da sottoporre all'operazione di recupero R3 caso per caso

RIIFIUTI TESSILI	
Codice EER	Descrizione
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze;
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate;
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
19 12 08	prodotti tessili
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili

In merito alla richiesta di cessazione della qualifica di rifiuto dei codici EER riportati in Tabella 1, da sottoporre alla procedura di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06, nella seguente tabella sono riportate le condizioni ed i criteri dettagliati per il rilascio del parere caso per caso per l'EoW di matrice tessile, relativa al recupero di rifiuti tessili pre e post consumo.

EoW	EOW CASO PER CASO – EoW matrice tessile (da pre e post-consumo)
Valutazione delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1.	
Condizione a)	La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici.
L'uso specifico è previsto: • nelle industrie tessili • Commercianti di tessuti • Ovattifici in cui vengono sottoposti a sfilacciatura, filatura • Aziende che producono imbottiture per auto Il materiale potrà essere utilizzato per imbottiture, ovatta, stracci, feltri protettivi ed assorbenti, pannelli fonoassorbenti e termoisolanti ed oggetti o componenti in tessuto di varie forme. Non si tratta di attività sperimentale.	

Condizione b) *Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.*

Il prodotto da recuperare è assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato. Esso si protrae da diversi anni con accordi commerciali tra la ditta e altre aziende che lo utilizzano. Sono presenti ordini via e-mail e DDT che accompagnano il materiale in consegna.

Si ritiene adeguato un tempo di 24 mesi di stoccaggio come un periodo congruo per evitare che la sostanza vada incontro ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche iniziali di prodotto oltre che per supportare l'evidenza dell'esistenza di mercato.

Condizione c) *La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.*

L'EoW prodotto dalla ditta deriva da rifiuti tessili che saranno **sia pre che post consumo**.

Gli EoW prodotti dal recupero dei rifiuti tessili dovranno sempre rispettare i seguenti parametri prestazionali:

Tabella 2_Parametri Prestazionali

Proprietà meccaniche	Metodi di test	Valori richiesti	Unità di misura
Lunghezza della fibra	ISO 6989 (in alternativa UNI 5751)	≥ 5	cm
Corpi estranei come: ferri, sassi, bottoni o loro residui visibili a occhio nudo	Controllo visivo	assenti	/

Inoltre, per quanto riguarda i rifiuti tessili provenienti dalla raccolta di rifiuti tessili **post-consumo**, oltre ai parametri prestazionali indicati in Tabella 2, il processo di recupero dovrà prevedere anche l'ottenimento delle seguenti specifiche ambientali:

Tabella 3_Parametri Ambientali per EoW derivanti da rifiuti tessili post-consumo

Parametro	Unità di misura	Valore limite
Carica aerobica mesofila	UFC/g	<10 ⁴
Enterococchi	UFC/g	<10 ²
Escherichia coli	UFC/g	<10 ²
Staphylococcus spp.	UFC/g	<10 ³
Funghi filamentosi (muffe)	UFC/g	<10 ⁴

Mentre, per quanto riguarda i rifiuti tessili provenienti dalla raccolta di rifiuti tessili **pre-consumo**, oltre ai parametri prestazionali indicati in Tabella 2, il processo di recupero dovrà prevedere anche l'ottenimento delle seguenti specifiche ambientali:

Tabella 4_Parametri Ambientali derivanti da rifiuti tessili pre-consumo

Parametro	Unità di misura	Valore limite
Carica aerobica mesofila	UFC/g	<10 ⁴
Enterococchi	UFC/g	<10 ²
Escherichia coli	UFC/g	<10 ²
Funghi filamentosi (muffe)	UFC/g	<10 ⁴

Inoltre gli EoW dovranno essere conformi alle seguenti specifiche:

- Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

- Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP);
- Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

L'accertamento di conformità ai requisiti di qualità ambientale e prestazionale relativamente ad ogni lotto di EoW deve avvenire per ciascun lotto chiuso di massimo 150 tonnellate, il lotto dovrà in ogni caso essere chiuso entro un anno.

L'accertamento di tali requisiti deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 ed il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Condizione d)	<i>L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</i>
---------------	--

Data l'entrata in obbligo della direttiva Quadro sui Rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) dell'UE a partire dal 1° gennaio 2025 (direttiva che in Italia è stata recepita con il D.lgs. 116/2020 ed è in vigore dal 1° gennaio 2022) che richiede di raccogliere i rifiuti tessili come frazione separata in tutti i Comuni, la ditta propone questa attività come allineata con gli obiettivi di sviluppo comunitari.

Il materiale recuperato viene reintrodotta in nuovi cicli produttivi, andando a sostituire parte della materia prima utilizzata. La tutela ambientale viene garantita rispettando quanto riportato alla condizione c).

Valutazione dei criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3.

Criterio dettagliato a)	<i>Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</i>
-------------------------	--

La ditta intende recuperare i rifiuti tessili identificati dai codici EER indicati in Tabella 1
Le fibre tessili recuperate derivano da rifiuti sia pre che post consumo; non sono ammessi rifiuti tessili selezionati da rifiuto indifferenziato e rifiuti tessili che risultino contaminati.

In fase di omologa dovrà essere verificato che la provenienza dei rifiuti in ingresso sia compatibile con il recupero degli stessi tramite i trattamenti effettuati dalla ditta.

I rifiuti provengono da:

- Industria della produzione, lavorazione ed utilizzo delle fibre tessili naturali, sintetiche e artificiali
- industria della confezione
- industria del mobile
- industria automobilistica
- industria dei rivestimenti e della pavimentazione tessile

Come dichiarato dalla ditta, si provvederà all'esecuzione di controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità e verrà inoltre effettuata analisi merceologica almeno con cadenza annuale.

Criterio dettagliato b)	<i>Processi e tecniche di trattamento consentiti.</i>
-------------------------	---

Il processo produttivo dell'EoW comprende la cernita e la selezione, oltre che l'igienizzazione qualora risulti necessario.

Criterio dettagliato c)	<i>Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.</i>
-------------------------	--

Si veda condizione c)

Criterio dettagliato d)	Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, de del caso.
--------------------------------	--

La ditta ha presentato un piano di gestione operativa che contiene le informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022, nello specifico:

Procedure minime da prevedere secondo le LG SNPA 41/2022	
✓	Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.
Si veda procedura di accettazione Allegato 1 al PMC	
/	Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).
/	
	Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti.
Tali verifiche dovranno avvenire per ciascun lotto chiuso, nel rispetto dei parametri e delle modalità indicate nelle condizioni c) e d) del presente parere.	
	Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste).
Per ciascun lotto chiuso il materiale che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare le caratteristiche indicate alle condizioni c) del presente parere, tramite le modalità di campionamento ed analisi ivi indicate.	
	Definizione del lotto dell'EoW.
Ciascun lotto chiuso avrà quantitativo massimo 150 tonnellate e dovrà in ogni caso essere chiuso entro un anno. Resta inteso il rispetto dello stoccaggio massimo autorizzato nell'impianto.	
	Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW.
Non presente	
✓	Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.
Procedura per la formazione del personale paragrafo 2.1 del PMC	
	Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.
Vedi par. 1.2 dell'All. 1 per NC in ingresso.	

Considerato il piano di gestione proposto dalla ditta, il criterio dettagliato d) si riterrà verificato dopo che la ditta avrà integrato il PGO inserendo e/o aggiornando per ciascun EoW i seguenti punti delle procedure minime previste:

- **Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti;**
- **Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi;**
- **Definizione del lotto dell'EoW;**
- **Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW;**
- **Gestione delle non conformità sul prodotto in uscita.**

Rimane inteso che il Piano di Gestione della ditta dovrà essere aggiornato nei contenuti e coerente a quanto espresso nel presente parere.

Criterio dettagliato e)	Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità
--------------------------------	---

La ditta ha presentato un modello di dichiarazione di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli art. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445.

Informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022	
✓	Ragione sociale del produttore
✓	Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
✓	Uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
✓	Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione
✓	Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.

2.3 EoW CASO PER CASO DI MATRICE PLASTICA

La ditta CIRS AMBIENTE S.r.l. sottopone all'operazione di recupero R3 rifiuti plastici rientranti nella casistica caso per caso.

I codici EER richiesti dalla ditta sono elencati in Tabella 5. Il rilascio del parere caso per caso dovrà avvenire secondo quanto riportato nel seguente documento, ai successivi punti.

Tabella 5. Rifiuti di plastica da sottoporre all'operazione di recupero R3 caso per caso

RIFIUTI DI PLASTICA_rientranti nella tipologia 6.1 e/o 6.2 di cui al DM 05/02/1998	
Codice EER	Descrizione
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213	Rifiuti plastici
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
150102	Imballaggi di plastica
160119	Plastica
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
170203	Plastica
191204	Plastica e gomma
200139	Plastica

In merito alla richiesta di cessazione della qualifica di rifiuto dei codici EER riportati in Tabella 5, da sottoporre alla procedura di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, nella seguente tabella sono riportate le condizioni ed i criteri dettagliati per il rilascio del parere caso per caso per l'EoW di matrice plastica relativa al polimero di polietilene.

EoW	CASO PER CASO – EoW MATRICE PLASTICA_polietilene
Valutazione delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1.	
Condizione a)	La sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici.
Le EoW prodotte sono materia prima secondaria per l'utilizzo nell'industria delle materie plastiche ed impianti di granulazione. La destinazione d'impiego dell'EoW è stabilita dalla specifica Norma UNIPLAST. L'EoW prodotto dovrà essere conforme a quanto previsto ai punti 6.1.4 e 6.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1.	
Condizione b)	Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.
Il mercato in cui viene utilizzato il materiale che cessa la qualifica di rifiuto è quello delle materie plastiche, che ha già un mercato esistente e consolidato. La ditta da diversi anni intrattiene accordi commerciali con altre aziende che lo utilizzano.	

Si ritiene che una tempistica massima di stoccaggio di massimo 24 mesi possa concorrere nell'evidenziare l'esistenza di mercato.

Condizione c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.

Il materiale che cessa la qualifica di rifiuto prodotto dovrà essere conforme a quanto previsto al punto 6.1.4 e 6.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1.

Inoltre l'EoW dovrà avere caratteristiche tecniche e merceologiche conformi a quanto stabilito dalle Norme **UNIPLAST-UNI 10667-1 e 2**, secondo quanto dichiarato dalla ditta.

Il materiale prodotto per ciascun EoW dovrà essere tenuto separato fisicamente dagli altri.

La ditta verifica la rispondenza ai requisiti previsti dalla specifica Norma UNIPLAST 10667-1 e 2 per ciascun Lotto chiuso di massimo 150 tonnellate di EoW prodotto; il lotto dovrà in ogni caso essere chiuso entro un anno.

Il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Condizione d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La ditta dichiara che il materiale che cessa la qualifica di rifiuto sarà conforme alle specifiche Norme UNIPLAST UNI 10667-1 e 2, dunque si tratta di materiale che la stessa norma ha disciplinato poter essere utilizzato in sostituzione della plastica prodotta dal petrolio.

In coerenza con i criteri di ammissibilità definiti e dichiarati dalla ditta per i rifiuti in ingresso (cfr. criterio dettagliato a)), si conferma che anche i materiali EoW prodotti dall'impianto in oggetto dovranno mantenere l'assenza di polimeri in PVC, di polimeri che contengano POPs e SVHC e di polimeri che contengano sostanze soggette a restrizioni.

Valutazione dei criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3.

Criterio dettagliato a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

I codici EER ammissibili sono quelli indicati in Tabella 5, che rispettino quindi quanto riportato nei punti 6.1 o 6.2 del DM 05/02/1998.

La ditta dichiara di non ammettere rifiuti che contengano:

- polimeri in PVC
- polimeri che contengano POPs e SVHC
- polimeri che contengano sostanze soggette a restrizioni

Sono esclusi i contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.

Come dichiarato dalla ditta, si provvederà all'esecuzione di controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniquale volta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità e verrà inoltre effettuata analisi merceologica almeno con cadenza annuale.

I rifiuti provengono da:

- raccolte differenziate
- selezione da R.S.U. o R.A.
- attività industriali, artigianali e commerciali e agricole
- attività di costruzione e demolizione
- industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche
- impianti di recupero degli accumulatori esausti
- attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

- attività di autoriparazione e industria automobilistica
- altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti

I rifiuti ammessi avranno stato fisico solido non pulverulento.

Per i rifiuti in ingresso con codice EER 070213, 120105, 160119, 160216, 170203 non pericolosi e contenenti plastiche e fibre sintetiche recuperabili, sono richieste le seguenti caratteristiche: granuli, trucioli, ritagli, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <0.3%, KOH <0.3%, Cd <0.3%.

<i>Criterio dettagliato b)</i>	<i>Processi e tecniche di trattamento consentiti.</i>
--------------------------------	---

Il processo produttivo dell'EoW comprende l'operazione: R3

- Eliminazione delle frazioni estranee
- Separazione dei film dai contenitori
- Separazione dei contenitori per polimero e per colore

Sono ammesse le attività di recupero previste dal paragrafo 5 della norma UNIPLAST 10667-1.

<i>Criterio dettagliato c)</i>	<i>Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.</i>
--------------------------------	--

Si veda quanto riportato alla condizione c).

<i>Criterio dettagliato d)</i>	<i>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</i>
--------------------------------	--

Il sistema di gestione della ditta deve contenere tutte le procedure minime, così come richiesto dalle LG SNPA 41/2022.

Per le valutazioni sui requisiti relativi i sistemi di gestione si rimanda a quanto già valutato al criterio dettagliato d) del paragrafo 2.2 per analoghe considerazioni.

<i>Criterio dettagliato e)</i>	<i>Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</i>
--------------------------------	---

Come indicato dalle LN SNPA 41/2022, la scheda di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà contenere le informazioni minime in esso richieste. Per le valutazioni sul requisito relativo alla dichiarazione di conformità si rimanda a quanto già valutato al criterio dettagliato e) del paragrafo 2.2 per analoghe considerazioni.

3 Conclusioni

Si ritiene che i rifiuti riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 5 possano cessare la qualifica di rifiuto in conformità all'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle LG SNPA n. 41/2022, secondo quanto indicato dalla Ditta nella documentazione dell'istanza di rinnovo e in quella integrativa, fatte salve le precisazioni e prescrizioni contenute nel presente parere, che dovranno essere coerentemente riportate nel PGO. Prima della produzione del primo lotto di EoW, la ditta dovrà aver integrato le procedure gestionali (PGO) secondo quanto indicato al criterio dettagliato d) del presente parere.

Resta inteso che non si rende necessaria l'emissione di ulteriori pareri su tale aspetto.

Il Tecnico

Dr.ssa Serena Vendramin



SERENA VENDRAMIN
07/08/2025 11:26:50 UTC+0200

La Dirigente

Dr.ssa Stefania Tesser



Stefania Tesser
07.08.2025 15:24:43
GMT+02:00



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 504879

del: 30/09/2025

Oggetto: Cirs Ambiente S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Via LiberÀ 32, Comune di ErbÀ (VR).
Riesame ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, art. 29-octies comma 3 lettera a).
Notifica decreto n. 316 del 25/09/2025 rilascio AIA riesaminata.

Numero allegati: 9

Nome file allegati: TRA_decreto_Enti.pdf.p7m
504879_2025_copia_cortesia.pdf
CIRS AMBIENTE _AIA_Allegato A5_Parere_EoW_con_intestazione.pdf.p7m
All.A2_C11CIRS_planimetria gestione rifiutiddr316del25-09-2025.pdf.p7m
All. A3_CIRS_planimetria emissioni_ddr316del25-09-2025.pdf.p7m
All.A4_C10CIRS_planimetria scarichi_ddr316del25-09-2025.pdf.p7m
All.A_prescrizioniCIRS_ddr316del25-09-2025.pdf.p7m
DDR n. 316 del 25-09-2025ModA_CIRS AMBIENTE AIA.pdf.p7m
All.A1_AIA_CER_ddr316del25-09-2025.pdf.p7m
